

**REGOLAMENTO TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI POST LAUREAM VALIDI PER L'ACCESSO
ALL'ESAME DI STATO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA
REGIONE LOMBARDIA
ALBO A E ALBO B**

Art. 1 -- Definizione di tirocinio

Il tirocinio professionalizzante, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto la supervisione di professionisti psicologi, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile o, quanto meno, facilitare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- 2) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- 3) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- 4) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti" (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi).

Art. 2 -- Caratteristiche del tirocinio

Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) Durata:

1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:

- 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore suddivise omogeneamente in due semestri continuativi;
- Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo);

Le attività di tirocinio dovranno essere di norma svolte nella misura di 20 ore settimanali per un massimo di 8 ore giornaliere;

- 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.
- 2) Le scadenze temporali per l'inizio di ciascun semestre di tirocinio, sono fissate per il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.
- 3) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.
- 4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 5) e 6). Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
- 5) In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, il docente referente del tirocinio, di cui all'articolo 7 del presente documento, valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Placement corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- 6) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione al docente supervisore del tirocinio di cui all'articolo 7 del presente documento, il quale provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
- 7) Entro un mese dopo la data di fine di ciascun semestre dovrà essere consegnato all'Ufficio Placement – Via San Bernardino 72/e, il registro di tirocinio, contenente le attività e le ore di tirocinio svolte. Il registro è stampabile dalla sezione del sito UNIBG dedicato ai tirocini professionalizzanti post laurea psicologia. Tale procedura

permetterà la chiusura on line del tirocinio.

b) Sedi di tirocinio

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in Enti/Aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti/Aziende pubblici e privati ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica Tirocini di cui all'art. 7, i cui elenchi sono pubblicati sul portale dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) di cui fanno parte anche i Dipartimenti universitari con docenti iscritti all'Albo professionale degli psicologi. Le modalità di accreditamento sono specificate nel portale OPL (cfr. sezione "Manuale operativo" e FAQ).

Oltre ad essere accreditato presso OPL, l'ente/azienda dovrà stipulare una specifica convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo (vedi VADEMECUM OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE – cfr. art. 9).

Il tirocinio in ambito universitario dovrà contemplare attività professionali in uno o più ambiti così come previsto all'art. 1: Psicologia generale e sperimentale, Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo.

Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo articolo 3.

c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Egli dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, approvati dal docente universitario e seguendo le indicazioni del tutor dell'Ente/Azienda ospitante.

Di norma l'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor aziendale"; laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo: le

attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;

- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

In particolare, la Commissione Paritetica Tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92, crf. art. 7), sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti e attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell'ambito e/o dell'Ente/Azienda dove si svolge il tirocinio):

- diagnosi psicologica anche mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio psicologico e clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con:
 - disabilità;
 - deficit neuropsicologici;
 - deterioramento cognitivo anche a seguito di malattie degenerative;
 - disturbi psichiatrici o dipendenze patologiche;
 - disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, DCM.ecc.);
 - patologie croniche/degenerative;
 - patologie specifiche dell'invecchiamento;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli psicologici per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- interventi nell'ambito della progettazione, pianificazione, implementazione e

monitoraggio di attività finalizzate alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati;

- realizzazione di progetti in ambito neuropsicologico e delle neuroscienze cognitive;
- realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo ed educativo;
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
- applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- attività psicodiagnostica;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.

Art. 3 -- Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- 3) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo (almeno 20 ore settimanali);
- 4) laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Università. Gli enti che vogliono ospitare tirocini professionalizzanti, prima di attivare la convenzione con l'Università, devono essere valutati idonei dalla Commissione Paritetica Tirocini (vedi art. 7).

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del

tirocinio in ambito nazionale ma l'accreditamento di tali enti è stabilito dall'Università e non dalla Commissione Paritetica Tirocini.

Art. 4 -- Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università degli Studi di Bergamo e l'ente/azienda ospitante ai sensi dell'art. 3.

Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, a seguito di positiva verifica, la Convenzione con l'Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati con la Commissione Paritetica Tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92, vedi art. 7).

Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Paritetica Tirocini e l'ufficio Placement dell'Università circa eventuali variazioni, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione, in merito ai requisiti di cui all'art. 3. Le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti per semestre. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 5 -- Funzioni e compiti del tutor dell'Ente/azienda ospitante

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti allegate alle linee d'indirizzo per i tirocini post lauream del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP).

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

I tutor devono concordare e compilare con il tirocinante e il docente supervisore il progetto formativo di tirocinio all'inizio di ciascun semestre, certificare sul registro (o libretto) di tirocinio le attività svolte dal tirocinante nonché le sue eventuali assenze, procedere ad una valutazione scritta finale. I moduli e le procedure di compilazione di tali documenti sono predisposti dall'Università.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini Interna, di cui al successivo art. 7 e all'Ufficio Placement dell'Università. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini Interna dell'Università, di cui al successivo art. 7 potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti per svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.

Art. 6 -- Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare e sottoscrivere il progetto formativo di tirocinio e il registro di tirocinio congiuntamente con il tutor dell'ente e con il docente supervisore.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto formativo di tirocinio, avvalendosi di registro in cui annota il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere e seguire il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti allegate alle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream emanate del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questo Regolamento ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini Interna dell'Università di cui al successivo art. 7 e all'Ufficio Placement, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuteranno come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 del presente Regolamento non siano state rispettate, le Commissioni, di cui al successivo art. 7, il docente supervisore e l'Ufficio Placement adotteranno i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 7 -- Le Commissioni

7.a. Presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali è istituita una Commissione Tirocini Interna del Corso di Laurea in Psicologia Clinica con le seguenti funzioni:

- monitoraggio e qualificazione del tirocinio professionalizzante, audit, e individuazione, insieme alla Commissione di cui al punto 7.b., dei criteri di accreditamento delle sedi di tirocinio e dei tutor proposti dall'Ente/Azienda;
- gestione e risoluzione delle criticità che vengono evidenziate dai tirocinanti, dai tutor degli enti, dai docenti supervisor, dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
- definizione e gestisce insieme all'Ufficio Placement degli schemi di convenzione con gli enti;
- definizione dell'elenco dei docenti supervisor dei tirocini professionalizzanti post laurea di psicologia le cui funzioni sono le seguenti:
 - valutare l'adeguatezza formativa e professionalizzante del progetto formativo di tirocinio e la sua coerenza con i progetti formativi approvati dalla Commissione Paritetica Tirocini di cui all'art.7.b. e pubblicati sul portale OPL;
 - concordare con il tirocinante le attività di supervisione da svolgere durante il tirocinio a sostegno dell'apprendimento e a tutela della qualità formativa dell'esperienza di tirocinio;
 - valutare e approvare eventuali modifiche al progetto formativo di tirocinio intervenute durante il suo svolgimento;
 - verificare e valutare lo svolgimento effettivo del tirocinio controfirmando il registro di tirocinio che verrà consegnato all'ufficio Placement a cura del tirocinante al termine del tirocinio.

Le attività della Commissione Tirocini Interna sono presiedute da un docente coordinatore dei tirocini post laurea di psicologia.

7.b. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 239/92 è istituita la Commissione Paritetica Tirocini di cui fanno parte i membri della Commissione Tirocini Interna (o di una sua rappresentanza) e il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e/o da uno o più membri aggiuntivi designati dall'Ordine della Regione Lombardia, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine.

La Commissione quando è così costituita nomina al suo interno un Coordinatore e si incarica di trasmettere tramite portale on line OPL l'elenco degli enti e tutor ritenuti idonei (enti e tutor accreditati) per il tirocinio post laurea.

I compiti della Commissione Paritetica Tirocini sono i seguenti:

- valuta l'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini;
- valuta i requisiti di idoneità dei tutor;
- promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor;
- provvede ad aggiornare due volte all'anno l'elenco degli Enti/Aziende riconosciuti

idonei e convenzionabili (enti accreditati) insieme a i relativi progetti formativi generali approvati e i tutor accreditati (tutor accreditati).

La Commissione Paritetica si riunisce almeno due volte all'anno per la valutazione delle sedi e dei tutor di tirocinio e viene formalmente convocata dal Coordinatore.

Art.8-Oneri assicurativi

Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile sono a carico dell'Università degli Studi di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998 per i laureati presso l'Università degli Studi di Bergamo.

Per i laureati che abbiano conseguito il titolo in altri atenei gli oneri assicurativi per infortunio e responsabilità civile verso terzo sono a carico dei tirocinanti stessi, che forniranno copia dell'attestazione della copertura assicurativa all'Ufficio Placement, in allegato al progetto formativo di tirocinio di ciascun semestre.

Art. 9– Norme finali

Per le linee operative e le procedure amministrative per l'attivazione del tirocinio il presente regolamento rimanda al VADEMECUM OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE, pubblicato nella pagina del portale Unibg specifica per i tirocini professionalizzanti post laurea di psicologia.